CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI AMERICANI E TRANSATLANTICI "PIERO BAIRATI" TRA

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata da Rettore pro-tempore, Prof. Stefano Geuna debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/6/2021;

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Gian Carlo Avanzi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/5/2021;

Il Politecnico di Torino, rappresentato dal Rettore pro-tempore, prof. Guido Saracco, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/4/2021; L'Università di Scienze Gastronomiche, rappresentata dal Presidente dell'Ateneo, dott. Carlo Petrini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Facoltà del 10/3/2021 e del Comitato Esecutivo del 17/3/2021;

nel seguito congiuntamente definite "parti" o "Università"

Premesso che

- a. ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. 382/1980 "per le finalità di cui ai precedenti articoli 80 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate, Centri di Ricerca o Centri di Servizi Interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università";
- b. il Centro Interuniversitario di Studi Americani ed Euroamericani "Piero Bairati" è stato istituito in data 21.04.2000 con Convenzione sottoscritta dall'Università degli Studi di Torino e dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
- c. in data 21.02.2017 l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", cui si sono aggiunti il Politecnico di Torino e l'Università di Scienze Gastronomiche, hanno stipulato la Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Studi Americani ed Euroamericani "Piero Bairati", avente durata quadriennale, rinnovabile di quattro anni in quattro anni, con accordo scritto tra le Parti, previa approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati, e scaduta in data

20.02.2021;

 d. le Parti, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, intendono rinnovare la Convenzione istitutiva il Centro Interuniversitario di Studi Americani ed Euroamericani "Piero Bairati";

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti stipulano e convengono quanto segue

Art. 1: Finalità del Centro

È rinnovato tra le Università convenzionate, tramite la presente convenzione, il Centro Interuniversitario di Studi Americani ed Euroamericani "Piero Bairati", a norma dell'articolo 91 del D.P.R. 382/1980.

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica e il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, intende:

- a) promuovere e istituire relazioni finalizzate allo sviluppo di progetti di collaborazione scientifica e culturale con istituzioni accademiche nazionali e internazionali di prestigio e di rilevanza territoriale;
- b) promuovere e costruire relazioni e convenzioni internazionali istituzionali finalizzate a dare sostegno alla ricerca, allo scambio di ricercatori e alla disseminazione dei risultati di ricerca, riprendendo così la vocazione storica del Centro Bairati alla costruzione di convenzioni con Centri di Ricerca e Università internazionali (Cornell University, Columbia University, New York University, University of Maryland);
- c) affrontare la discussione pubblica sulle grandi questioni politiche del presente (modernizzazione, post-colonialismo, crisi economico-finanziarie, geopolitiche e ambientali, migrazioni di massa, cibo e politiche alimentari, catastrofi ecologiche, culture digitali, biopolitiche, ecc.) contestualizzandole in una prospettiva diacronica di lungo periodo che ne faccia affiorare simultaneamente la dimensione locale e globale;
- d) affrontare la ricerca sulla storia moderna e contemporanea delle culture americane e sui fenomeni da esse generati, contestualizzandoli in un orizzonte globale caratterizzato anche dalla storia della modernità e dei suoi intrecci con i colonialismi, la schiavitù, i commerci e l'evoluzione dei modelli di sviluppo economico e di pensiero, ma evidenziando sempre la specificità

transatlantica nella configurazione dei fenomeni americani;

- e) affrontare lo studio delle politiche e estetiche della memoria culturale nazionale e della produzione e circolazione della cultura, in particolar modo in riferimento alle culture urbane, letterarie, simboliche, cinematografiche, architettoniche, ambientali, alimentari e alla loro significatività politica e nei processi di appropriazione, uso e riuso culturale e identitario;
- f) promuovere ricerche interdisciplinari tra le Università Piemontesi in cooperazione con altre Università e Centri di Ricerca italiani e internazionali;
- g) promuovere lo scambio internazionale di americanisti sia ai fini della ricerca che della didattica:
- h) promuovere i risultati delle ricerche attraverso pubblicazioni e presentazioni in convegni e seminari:
- i) fungere da punto di contatto fra le istituzioni accademiche ed enti esterni all'Università interessati alla ricerca nell'ambito delle Scienze Umane e Sociali anche allo scopo di facilitare la disseminazione dei risultati scientifici sul territorio con l'obiettivo di incrementare gli sbocchi occupazionali di giovani laureati e studiosi in formazione;
- j) condurre opera di informazione e aggiornamento su questioni e temi di interesse americano e transatlantico attraverso iniziative di divulgazione rivolte all'opinione pubblica, alla società civile e alle istituzioni che promuovono e sostengono lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, anche attraverso il sito web e i social media;
- k) sviluppare relazioni e accordi di collaborazione e scambio con enti culturali italiani e stranieri in materia di ricerca, didattica e scambio di personale.

Tali fini sono perseguiti:

- a) mediante la ricerca eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) di finanziamenti per lo svolgimento di ricerche sperimentali;
- b) mediante l'organizzazione di opportune iniziative scientifiche, culturali, didattiche e divulgative;
- c) mediante il finanziamento di borse di dottorato, di borse di avviamento all'attività di ricerca e di assegni di ricerca destinate a studiosi in formazione nell'ambito delle Scienze Umane e Sociali:
- d) attraverso il sostegno di iniziative di alta formazione (scuole residenziali, summer schools) nell'ambito delle discipline sopra menzionate;
- e) mediante l'apertura di canali di collaborazione con le istituzioni e con il mondo dell'industria privata, in particolare dell'editoria.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie

dei Dipartimenti delle Università aderenti.

Art. 2: Composizione del Centro

All'atto del rinnovo, afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università convenzionate:

- per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Culture, Politica e Società;
 Dipartimento di Studi Umanistici e Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne;
- per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro": Dipartimento di Studi Umanistici;
- per il Politecnico di Torino: Dipartimento di Architettura e Design;
- per l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche: Dipartimento di Scienze Gastronomiche.

Possono aderire successivamente al Centro, altri Dipartimenti ed altre strutture delle Università contraenti.

Al Centro possono aderire anche altre Università, previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nelle Università aderenti, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1.

Possono inoltre collaborare alle attività del Centro studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1.

Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della Convenzione.

Art. 3: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del Direttore.

Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

La sede amministrativa può essere modificata previo accordo formale tra tutte le Università convenzionate alla scadenza della Convenzione Istitutiva, nel caso in cui vi sia l'impossibilità del Dipartimento sede di supportare la gestione amministrativa e contabile del Centro.

Le parti, previ accordi formali, compatibilmente con le proprie risorse e normative interne e secondo la propria programmazione pluriennale, possono mettere a disposizione del Centro per il suo funzionamento, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.

Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.

Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento che ha provveduto all'acquisto.

Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti.

In caso di scioglimento del Centro, i beni concessi in uso per le attività del Centro sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi; per quanto riguarda i beni acquistati dal Centro, il Comitato Direttivo propone ai Consigli di Amministrazione delle Università coinvolte la futura destinazione delle attrezzature e dei beni mobili.

Art. 4: Finanziamento del Centro.

Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire:

- dai contributi eventualmente assegnati dai Dipartimenti e dalle strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre Strutture dei citati Atenei, e di altri Centri, istituti ed enti pubblici e privati;
- da fondi provenienti da Enti Pubblici o Privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- eventuali donazioni e liberalità.

Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 5: Organizzazione del Centro.

Sono Organi del Centro:

- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore.

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

Art 6: Il Comitato Direttivo:

Il Comitato Direttivo è l'organo di programmazione e indirizzo delle attività del Centro ed è costituito da due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al Centro, su designazione dei rispettivi Consigli e nominati dai Rettori degli Atenei convenzionati.

Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni, il suo mandato coincide con quello del Direttore e i suoi componenti sono rinnovabili per non più di due mandati consecutivi.

Il Comitato Direttivo:

- elegge al proprio interno il Direttore e ne dà comunicazione agli Atenei convenzionati, previa verifica della disponibilità dell'Università di afferenza del nuovo Direttore a garantire l'organizzazione e l'amministrazione del Centro;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del Comitato Scientifico:
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- approva la relazione annuale scientifica e amministrativa predisposta dal Direttore del Centro da trasmettere agli Atenei convenzionati e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo predisposti dal Direttore del Centro:
- propone le eventuali modifiche alla Convenzione Istitutiva che saranno sottoposte all'approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti dei relativi Organi di Governo;
- vaglia e approva le richieste di adesione e collaborazione individuali su parere del Comitato
 Scientifico;

- approva le richieste di adesione avanzate da altre Università e da altri Dipartimenti delle Università già aderenti e prende atto degli eventuali recessi;
- prende atto dell'eventuale trasferimento della sede amministrativo-contabile del Centro;
- propone il rinnovo del Centro per i 4 anni successivi, da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati;
- delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore.

Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti.

Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.

I verbali delle riunioni del Comitato Direttivo sono redatti dal più giovane in ruolo dei docenti componenti il Comitato medesimo in qualità di Segretario verbalizzante.

Le adunanze sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 7: Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da almeno 4 componenti membri che sono nominati dal Comitato Direttivo, i cui componenti ne fanno parte di diritto e si riunisce annualmente.

Il Comitato Scientifico è l'organo d'indirizzo delle attività scientifiche del Centro.

Il Comitato Scientifico propone al Comitato Direttivo le linee generali dell'attività scientifica e culturale del Centro.

Art. 8: Il Direttore

Il Direttore è eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo tra le/i docenti di ruolo e i ricercatori e ricercatrici confermati/e delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime a tempo pieno.

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica quattro anni.

Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Comitato Direttivo.

Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:

- nomina il Vice Direttore tra le/i componenti del Comitato Direttivo;
- coordina e sovrintende alle attività del Centro:
- convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- vigila sull'osservanza della presente Convenzione;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;
- predispone il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo e la relazione quadriennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti di competenza del Centro;
- svolge tutte le attività attribuitegli dalla normativa vigente.

Il Vice Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce nei casi di assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 9: Collaborazioni con altri Enti

Il Centro può svolgere programmi di ricerca, divulgazione e formazione in collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Comitato Direttivo, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro.

Art. 10: Modifiche della convenzione

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici delle Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della normativa inerente i centri interuniversitari.

Art. 11: Recessi

Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), con almeno 90 giorni di preavviso.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Direttivo.

Art. 12: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Art. 13: Coperture assicurative

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante e del

responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate e al Direttore del Centro, su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo, su segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto agli altri Atenei convenzionati e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.

Art. 14: Obblighi di riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 15: Diritto di proprietà intellettuale

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Il Comitato Direttivo può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art.16: Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

Art. 17: Durata

La presente convenzione ha la durata di quattro anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti organi accademici, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di quattro anni in quattro anni, ove non intervenga esplicita richiesta di non rinnovo da una delle Università sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata o comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) indirizzata al Direttore del Centro.

Art. 18: Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'attuazione della presente convenzione. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo amichevolmente, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 19: Spese, bollo e firma digitale

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex articolo 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La presente convenzione è registrata in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti delle Università stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva

Il RETTORE prof. Stefano Geuna – Università degli Studi di Torino

Il RETTORE prof. Gian Carlo Avanzi - Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro

Il RETTORE prof. Guido Saracco – Politecnico di Torino

Il PRESIDENTE dott. Carlo Petrini – Università di Scienze Gastronomiche